

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
Redatto secondo le specifiche indicate nell'Allegato 3 al Provvedimento IVASS n. 147 del 2024

Gentile Cliente,
ai sensi della vigente normativa, l'Impresa ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.
Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I
Informazioni generali sull'Impresa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29
Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21.
Tel: +39.039.9890001.
Sito internet www.nobis.it.
E-mail: assicurazioni@nobis.it.
PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

L'Impresa è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

L'impresa commercializza i prodotti mediante vendita a distanza per il tramite dei portali online di seguito riportati:

- polizzaviaggio.it;
- polizzacasa.it.

Con riferimento alle sole polizze viaggio segnalate tramite operatori turistici che abbiano un premio dal valore superiore ai 200 euro per persona, l'Impresa prevede la vendita diretta a distanza per il tramite della propria Centrale Operativa.

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'altra impresa di assicurazione.

L'Impresa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Nobis Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritta al n. P0075 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Non sussistono ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-*bis*, comma 7 del Codice delle Assicurazioni.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

Il personale dipendente di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione in qualità di addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, percepisce la remunerazione ordinaria regolamentata dalle tabelle stipendiali del Ccnl ANIA in base al livello; ad essa si aggiunge un compenso variabile collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di servizio al cliente.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- L'importo dei premi pagati dal contraente, delle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- I premi possono essere pagati esclusivamente tramite carta di credito.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni - Servizio Reclami

Viale Colleoni 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

e-mail: reclami@nobis.it

P.E.C.: nobisassicurazioni.reclami@pec.it

- il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nel DIP aggiuntivo;
- il contraente potrà avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati anch'essi nel DIP aggiuntivo.
- è facoltà del contraente presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
- (se l'intermediario è iscritto alla sezione B del RUI) gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o Consap, via Yser 14, 00198 Roma, p.e.c. consap@pec.consap.it, tel: 06.85796888), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione delle responsabilità civile.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si comunica al Contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e relativi decreti attuativi, nei termini qui di seguito riassunti:
 1. **Diritto all'oblio oncologico:**

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dalla Legge n. 193/2023, che permette di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria progressa patologia oncologica, nei casi previsti dalla legge stessa, qualora:

 - il trattamento attivo si sia concluso da oltre 10 anni, senza episodi di recidiva, oppure
 - il trattamento si sia concluso da oltre 5 anni nel caso la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, oppure
 - il trattamento si sia concluso e non abbia dato seguito a recidive per un periodo diverso da quelli indicati, nei casi indicati nella tabella allegata al Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24.4.2024)
 2. Nessuna richiesta di informazioni sanitarie: qualora il diritto all'oblio sia maturato, non è consentito richiedere dichiarazioni mediche, questionari sanitari, visite o accertamenti relativi alla patologia oncologica progressa per la stipula o il rinnovo del contratto e, qualora le

informazioni siano comunque nella disponibilità dell'Intermediario, questi non le utilizzerà (vedi punto seguente).

3. Divieto di utilizzo dei dati: se il contraente presenta la certificazione attestante il proprio diritto all'oblio oncologico, qualsiasi dato sanitario pregresso relativo alla patologia oncologica non può essere utilizzato, né nella fase di valutazione del rischio né per la predisposizione delle condizioni contrattuali e/o per la determinazione del premio e tali dati dovranno essere cancellati entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione.
 4. Costi e limiti: non saranno applicati limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati dalla legislazione vigente.
 5. Rinvio alle informazioni aggiuntive: per tutte le modalità di esercizio e i dettagli operativi (presentazione della certificazione, effetti sulla privacy, ecc.), si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP) che forma parte integrante del Set Informativo della polizza.
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.